

Commissione Paritetica Cantonale per l'industria del Granito e delle Pietre Naturali del Cantone Ticino

resp.: S. Lupi
e-mail: sonia.lupi@cpcedilizia.ch

6501 Bellinzona, 11 dicembre 2009

Alle spettabili
ditte nel ramo del granito e delle
pietre naturali del cantone Ticino

NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

Egregi Signori,

con la presente vi informiamo che l'Associazione Industrie di Graniti, marmi e pietre naturali del cantone Ticino, l'Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese e UNIA hanno stipulato un nuovo CCL per il vostro settore professionale, valido dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011.

1. Nuovo CCL di categoria

Il testo relativo al nuovo CCL di categoria, valido dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011, è allegato alla presente circolare. Nel caso in cui vi necessitino dei ragguagli in merito alle nuove disposizioni contrattuali il segretariato è a vostra completa disposizione

2. Adeguamenti salariali a partire dal 1° gennaio 2010

- 2.1. I salari individuali di tutti i lavoratori retribuiti a salario orario sono da aumentare di fr. 0.30 all'ora.
- 2.2. I salari individuali di tutti i lavoratori retribuiti a salario mensile sono da aumentare di fr. 50.-- al mese.
- 2.3. Dopo la concessione dell'aumento salariale individuale, accertarsi che tutti i lavoratori (giovani lavoratori compresi) ricevano, almeno, il salario minimo contrattuale riportato di seguito.

3. Salari minimi contrattuali

3.1 Le classi salariali, i livelli salariali, le qualifiche ed i salari minimi contrattuali sono i seguenti:

Classe salariale/ livello salariale	qualifica	salari minimi	
		orario	mensile
C	lavoratore senza esperienza o senza formazione professionale	fr. 25.25	fr. 4'380.--
B	lavoratore con conoscenze professionali ma senza certificato professionale,	fr. 28.05	fr. 4'802.--
A	lavoratore qualificato senza certificato professionale o riconosciuto tale dal datore di lavoro	fr. 29.70	fr. 5'224.--
Q	lavoratore diplomato in possesso di un certificato professionale riconosciuto dalla CPS (attestato federale di capacità o estero equivalente)	fr. 30.85	fr. 5'425.--
Capi	lavoratore qualificato che ha concluso con successo una scuola riconosciuta per capi o che è riconosciuto come capo dal datore di lavoro	fr. 32.75	fr. 5'763.--

Da notare che i salari minimi valgono quale retribuzione minima per i lavoratori di nuova assunzione e per quelli che cambiano la classe salariale/livello salariale.

3.2 Salari per i giovani lavoratori in possesso del certificato di capacità

	salari minimi	
	orario	mensile
3.2.1. Giovani lavoratori nel primo anno dopo la fine del tirocinio * pari al 12% in meno del salario minimo della classe salariale Q	fr. 27.15*	fr. 4'774.--
3.2.2. Giovani lavoratori nel secondo anno dopo la fine del tirocinio * pari al 10% in meno del salario minimo della classe salariale Q	fr. 27.77*	fr. 4'882.--

3.3 Assegnazione della classe/livello salariale

L'assegnazione alla rispettiva classe salariale/livello salariale deve essere comunicata per iscritto al lavoratore al più tardi dopo 2 mesi di attività nell'impresa e indicata nel conteggio salariale individuale.

3.4 Promozione in una nuova classe salariale/livello salariale

Il lavoratore occupato presso lo stesso datore di lavoro e/o nel settore professionale da 4 anni, ha diritto ad essere promosso nella categoria B il mese successivo all'evento.

I lavoratori classificati precedentemente in categoria salariale B e A mantengono l'assegnazione presso un nuovo datore di lavoro.

3.5 Salari apprendisti

3.5.1. Gli apprendisti hanno diritto, a partire dal 1° gennaio 2010, alla seguente remunerazione:

I. anno	II. anno	III. anno	IV. anno
fr. 4.63	fr. 6.17	fr. 9.26	fr. 15.43
15%	20%	30%	50%
di fr. 30.85 corrispondente al salario orario minimo della classe salariale Q.			

4. orario di lavoro

Vi rendiamo attenti che gli articoli relativi all'orario di lavoro hanno subito delle modifiche molto importanti. Il totale delle ore annuali è comunque confermato a 2064 suddiviso in una durata settimanale minima di 37.5 ore e massima di 46.5 ore.

Eventuali calendari aziendali dovranno essere allestiti in base alle nuove disposizioni contenute all'art. 23 CCL, oggetto di una circolare separata.

5. assenze dal posto di lavoro (art. 20.4)


Il lavoratore informerà immediatamente il suo datore di lavoro nel caso in cui fosse impedito a presentarsi al lavoro e giustificherà le sue assenze che verranno tollerate solo se dovute a causa grave. In caso di assenza per malattia o infortunio dovrà presentare un certificato medico, entro 3 giorni, se l'assenza supera una giornata.


6. assenze inevitabili (art. 31)

In applicazione dell'art. 324a del CO i lavoratori sottoposti al presente CCL hanno diritto a un'indennità per le assenze inevitabili sotto elencate, conformemente alla seguente regolamentazione, a condizione che il rapporto di lavoro sia durato più di tre mesi o sia stato convenuto per più di tre mesi:

- | | |
|---|------------|
| - in caso di matrimonio del lavoratore o nascita di un figlio | 3 giornate |
| - in caso di decesso nella famiglia del lavoratore (moglie e figli) | 3 giornate |
| - in caso di decesso di fratelli, sorelle, genitori e suoceri | 3 giornate |
| - in caso di trasloco della propria economia domestica, se il rapporto di lavoro non è disdetto | 1 giorno |

Siamo a vostra completa disposizione per fornirvi tutte le informazioni necessarie ed approfittiamo dell'occasione per porgervi i nostri migliori saluti.

per la Commissione Paritetica Cantonale
il presidente: 
Mauro Bettazza

il vicepresidente: 
Igor Cima

Allegati:

nuovo CCL di categoria 2010-2011
adesione al CCL (eccetto per le ditte aderenti all'AIGT)
circolari diverse in vigore dal 1° gennaio 2010